



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 20 bis della legge 29 luglio 2003, n.229, sullo schema di decreto legislativo concernente: " Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 recante Codice del consumo".

Rep. Atti n. 58/00 del 20 settembre 2007

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nell'odierna Seduta del 20 settembre 2007

**VISTA** la legge 29 luglio 2003, n.229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione e, in particolare, l'art.7, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori;

**VISTO** l'art. 20 bis della citata legge 229/2003, che prevede che il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al Codice del Consumo;

**VISTI** gli artt. 19 bis e 31 bis del decreto-legge 30 dicembre 1995, n.273 recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti: Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.51;

**VISTO** l'art.9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo recante " Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, recante Codice del consumo", pervenuto dal DAGL il 17 settembre u.s. e in pari data trasmesso alle Regione ed agli Enti locali;

**VISTA** la nota del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, con la quale si sottolinea l'urgenza di sottoporre lo schema citato all'esame della Conferenza, attesa la imminente scadenza dei termini per l'esercizio della delega al Governo;

**VISTA** la nota delle Regioni del 19 settembre 2007, trasmessa con lettera prot. 4756 del 20 settembre 2007, con la quale si esprime parere favorevole a condizione che vengano accolti alcuni emendamenti al testo;



lm  
d



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**VISTI** gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, nel consegnare un documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1), hanno espresso parere favorevole, a condizione che vengano accolti i seguenti emendamenti e le seguenti osservazioni, relativi in particolare alla opportunità: di eliminare dall'art.3, lett.a) e lett.c) le parole "commerciale, artigianale", di fare riferimento, negli artt.8 e 9 del testo, anche all'art.21 del codice del consumo (azioni ingannevoli) e di includere all'interno del Codice il riferimento alla legge n.173/2005, recante "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale"

**CONSIDERATO** che l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

nei termini sopra indicati, sullo schema di decreto legislativo concernente " Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 5 settembre 2005, n.206, recante Codice del consumo".

Il Segretario  
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente  
Prof. On. Linda Lanzillotta



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ALL. Δ *Sezione 21-22-23-24-25-26-27*  
*M*

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE  
"DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 RECANTE  
CODICE DEL CONSUMO"**

*P.to 2bis) Elenco A – O.d.g. Conferenza Unificata*

Le Regioni in merito allo schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo" esprimono parere favorevole con i seguenti osservazioni ed emendamenti:

- all'art. 3 (definizioni) lettere a) e c): **eliminare le parole "commerciale, artigianale"**. Ciò in quanto per "attività imprenditoriale" già s'intendono ricomprese tutte le categorie previste dal D.lgs 146/07 (e cioè commerciale, artigianale, industriale e anche quella agricola);
- agli artt. 8 e 9 (67-quinquiesdecies comma2) le Regioni rilevano il mancato riferimento all'art. 21 Codice del Consumo (azioni ingannevoli) mentre vengono citati gli artt. 22 (omissioni ingannevoli) e seguenti sulle pratiche ingannevoli;
- si rileva la necessità di inclusione nel testo di decreto della legge 173/2005 "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali" ai fini di una maggiore completezza del Codice.

Roma, 20 settembre 2007

10/10/2007 16:25

0647887873

UFF. LEGISLATIVO MISE

PAG 02/08

54.2/15



# Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 5658/07

Roma, add. 10 OTTOBRE.....2007

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

**OGGETTO**

Schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229."

D'ordina del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero n. 3668/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

**MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO**

Gab. dell'On. Ministro

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

Ministero Sviluppo Economico  
Gabinetto  
ENTRATA - 10/10/2007 - 0916218 - 17.212  
Ufficio: Legislativo



## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza dell'8 ottobre 2007*

N. della Sezione:

3668/2007

### **OGGETTO:**

MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO

Schema di decreto legislativo  
concernente *"Disposizioni correttive  
ed integrative del decreto legislativo  
6 settembre 2005, n. 206, recante il  
codice del consumo, a norma  
dell'art. 7 della legge 29 luglio  
2003, n. 229."*

### **La Sezione**

Vista la relazione rimessa

con nota 17 settembre 2007

n. 0014820 – 17.31.2 dell'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico con la quale la predetta Amministrazione – Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori – chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto ministeriale in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Filoreto D'Agostino;

**PREMESSO:**

L'art. 20 *bis* della legge 29 luglio 2003, n. 229, come aggiunto dall'art. 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ha previsto che *"entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive"*. Il termine in questione è stato ulteriormente prorogato dal comma 14 dell'art. 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173.

In virtù di tale disposizione l'Amministrazione referente ha predisposto uno schema di decreto legislativo di correzione ed integrazione del codice del consumo citato in oggetto.

Il testo è composto di 22 articoli dei quali i primi venti utilizzano in vario modo lo strumento della novella legislativa, il ventunesimo disciplina le abrogazioni e il ventiduesimo reca la clausola di invarianza degli oneri.

La relazione che accompagna lo schema di provvedimento è piuttosto sintetica e si limita a indicare gli ambiti sui quali intervengono le nuove disposizioni.

I percorsi seguiti sono quattro.

Un primo gruppo di norme (gli articoli 7, 9, 19 e 21) hanno come oggetto l'inserimento all'interno del codice del consumo delle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/65/CE in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, come introdotte specificatamente dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190.

Una seconda serie di norme (composta dagli articoli 2, 3, 4 e 8) tiene conto delle modificazioni apportate dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 di attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004.

Una terza categoria di disposizioni riguarda la rettifica degli errori materiali presenti nel codice (in questo senso operano gli articoli 1, 5, 10, 11 e 11).

Un ultimo gruppo di precetti (gli articoli 6, 12, 13, 14, 16 e 17, 18) contiene precisazioni e formulazioni di altre norme del codice del consumo.

#### **CONSIDERATO:**

Lo schema in esame propone correzioni e integrazioni al decreto legislativo con il quale è stata riordinata la materia del consumo.

Il termine finale per l'esercizio della delega, come da ultima proroga recata nell'art. 1, c. 14 della legge 12 luglio 2006, n. 228, è stabilito, allo stato degli atti, nel 23 ottobre 2007.

Il testo è stato trasmesso al Consiglio di Stato con nota del 17 settembre 2007, ma risulta pervenuto alla Sezione consultiva per gli atti normativi solo il 28 settembre successivo.

Così operando, l'Amministrazione ha, di fatto, vulnerato il termine di 45 giorni che l'ordinamento assegna al Consiglio di Stato per rendere consultazione in materia di atti normativi.

Si richiama, pertanto, l'Amministrazione a un contegno maggiormente consapevole del contesto collaborativo nel quale si colloca l'attività consultiva del Consiglio di Stato su atti normativi.

La Sezione, pur nella criticità della tempistica, formula il proprio parere, rappresentando che lo stesso è comunque reso "allo stato degli atti" così che le carenze anche formali pure chiaramente percepite dal

Ministero dello sviluppo economico debbono essere medio tempore superate.

Si allude, in particolare, alla mancanza della concorrente proposta del Ministro per le politiche europee nonché del concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute.

Si rammenta ancora che, specificandosi con l'articolo 67-*quinquiesdecies* del codice di consumo (come introdotto dall'articolo 9 dello schema in esame) l'ambito delle pratiche commerciali scorrette, anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (legittimata alla cognizione di tali contegni ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) dovrebbe essere chiamata a rendere parere sulle prospettate modificazioni e integrazioni, limitatamente, quanto meno, alle previsioni di relativa competenza.

Ulteriori considerazioni sotto il profilo formale saranno rese in conclusione alla presente disamina.

Le osservazioni generali riguardano:

- a) l'ambito di ammissibilità del decreto integrativo e correttivo;
- b) la coerenza delle disposizioni trasfuse, con peculiare riferimento alla riproduzione del testo contenuto nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190.

*Sub a)*

La Sezione richiama quanto a suo tempo osservato dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato 6 giugno 2007, n. 1 in ordine ai limiti oggettivi all'introduzione di disposizioni correttive e integrative.

Nel caso di specie, non si ravvisano ostacoli all'esercizio della facoltà di correzione e integrazione, posto che la stessa si colloca nell'alveo della prima sperimentazione applicativa di un testo normativo e nella necessità di ovviare a elementi o incongruenze ricavabili dal provvedimento legislativo stesso, senza cioè legittimare



un ampliamento della disciplina del primo decreto legislativo oltre i limiti sostanziali tracciati da quello.

Lo schema in esame non contiene invero disposizioni di peculiare modificazione e ampliamento della previgente disciplina così che, sotto questo profilo, non sembrano sussistere ostacoli di sorta.

Si aggiunge che la mera correzione di errori materiali o di precisazioni che integrerebbero in ambito procedimentale una mera regolarizzazione non possono considerarsi espressione di un rinnovato potere legislativo, ma costituiscono adempimenti dovuti, per i quali non si ritiene necessario il ricorso ad alcuna successiva autorizzazione legislativa (così peraltro si è espresso il citato parere dell'Adunanza Generale n. 1/2007).

Le considerazioni da ultimo svolte riguardano le disposizioni recanti rettifica di errori materiali (gli articoli 1, 5, 10, 11 e 15) e talune precisazioni prive di ogni valenza innovativa (art. 6 e art. 12).

*Sub b)*

Anche le norme trasfuse *tout court* da un testo legislativo all'altro per finalità semplificative, che non alterano la disciplina vigente, possono ritenersi attuazioni solo apparenti di un'integrazione e correzione del precedente testo.

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 viene inserito nel codice del consumo, con pochissimi scostamenti soprattutto di ordine formale o di più corretta indicazione dei testi normativi anche a seguito dell'abrogazione di alcune disposizioni in esito all'entrata in vigore del codice del consumo (ad es., il comma 7 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 190 del 2005 viene riprodotto nell'art. 67 *duodecies* con l'indicazione delle norme del codice del consumo in luogo delle previgenti indicate nel testo originario).

Si rammenta, peraltro, come l'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 sia stato sostituito dal disposto recato nell'art. 3 del

decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 così che il testo riprodotto nell'art. 67 *quiquiesdecies* corrisponde alla norma effettivamente vigente nell'ordinamento. Per il resto si versa nella mera reiterazione di norme di un testo (che viene contestualmente abrogato) in un altro senza alcuna modifica di carattere sostanziale e solo con i necessari aggiustamenti formali.

Si osserva, infine, che le precisazioni e le modifiche sono direttamente connesse a quanto previsto dal citato decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 recante attuazione alla direttiva comunitaria n. 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra professionisti e consumatori.

Per gli aspetti meramente formali si rileva che manca la clausola di inserzione.

**P.Q.M.**

Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione

Il Presidente della Sezione f.f.

(G. Paolo Cirillo)

L'Estensore

(Filoreto D'Agostino)

*Filoreto D'Agostino*

Il Segretario dell'adunanza

(Sara Foderaro)

*Sara Foderaro*